



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

Regolamento sul cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nella Regione Siciliana con la L. R. 12.07.2011, n. 12.

ART. 1

1. E' istituito l'elenco delle imprese di fiducia del Comune di Paternò per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, come introdotto dall'art. 1 della L. R. 12.07.2011, n. 12.

ART. 2

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata consentita per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro mediante affidamento a terzi e come tale debbono rispettarsi i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento a seguito di consultazione di apposito elenco predisposto e disciplinato ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.

2. Nel corso dello stesso anno solare, non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza, superiore a 200.000,00 euro al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A..

ART. 3

1. Sono iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'iscrizione da almeno due anni al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese società cooperative iscritte nell'albo delle società Cooperative presso le Camere di Commercio, l'iscrizione da almeno due anni al suddetto albo;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., corredato da certificato/i rilasciato/i da stazione appaltante, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' art. 28, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 34/2000, ridotti del 50%, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, per le imprese che non rientrano nei casi di cui alle superiori lettere a) e b).

2. I richiedenti sono iscritti per le categorie e per le specializzazioni risultanti dalla certificazione prodotta.

ART. 4

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Paternò, corredata dalla seguente documentazione e certificazione:



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

A) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura, munito di "NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni" e di annotazione fallimentare;

2) Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali.

In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

3) Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che la società o l'impresa individuale non sia in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo e che non abbia in corso alcun procedimento di una di tali situazioni;

4) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 75 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del d. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni;

5) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazione con la quale l'impresa attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68;

6) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazione con la quale l'impresa attesti di essere in regola ai fini del DURC.

Nell'ipotesi di contenzioso con gli enti competenti a rilasciare la documentazione relativa al DURC dovrà essere allegata la documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria o amministrativa accompagnata da relazione esplicativa.

7) dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto contemplate dall'art. 38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), e m-bis), m-ter e m-quater del D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1) Certificato di iscrizione alla SOA, in corso di validità, rilasciato da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 comma 1 e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Albo Artigiani da almeno due anni, contenente la specifica attività dell'impresa, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. a);



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

3) Certificato di iscrizione all'albo delle società Cooperative presso le Camere di Commercio da almeno due anni, contenente la specifica attività dell'impresa, per le imprese società cooperative che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. b);

4) Certificazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante i lavori eseguiti direttamente e corrispondenti alla categoria richiesta, realizzati nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione all'albo, il cui importo non sia inferiore ad €200.000,00, ridotti del 50%, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. c.

I lavori eseguiti vanno comprovati come segue:

a) Per lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche mediante presentazione dei certificati redatti ai sensi dell'allegato d) al D.P.R. n. 34/2000;

b) Per lavori eseguiti per conto di committenti privati mediante copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, corredato dalle fatture (in copia autenticata ai sensi di legge) corrispondente al quantitativo dei lavori eseguiti, nonchè dichiarazione del committente relativa all'incarico di appalto.

2. Ultimata l'istruttoria di tutte le istanze presentate nel termine richiesto, l'amministrazione richiede agli interessati eventuale integrazione di documentazione comunicando contestualmente il nominativo del responsabile del procedimento.

La mancata produzione nei termini assegnati della documentazione richiesta comporta il rigetto dell'istanza, di cui sarà data regolare comunicazione.

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti vengono iscritte all'albo di norma entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito provvedimento adottato dal responsabile del servizio U. O. "Servizi Tecnologici e Cimiteriali".

3. Ai sensi dell'art. 46 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di Paternò di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 del medesimo decreto.

ART. 5

1. L'iscrizione nell'elenco ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni dal loro verificarsi tutte le eventuali variazioni dei propri requisiti, sede, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione e ai fini dell'invito a partecipare al cottimo - fiduciario.

Dette variazioni verranno tempestivamente comunicate ai responsabili dei procedimenti di gara.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

3. Dopo la prima formazione dell'elenco, le nuove iscrizioni e le integrazioni che comportino ampliamento delle facoltà categorie e delle specializzazioni degli iscritti decorrono sono disposte in sede di aggiornamento annuale dell'elenco all'inizio di ogni anno.

A tal fine, le domande di nuova iscrizione di norma e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del relativo avviso al entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, previa pubblicazione, da parte dell'Ente, di apposito avviso affisso nei modi e forme di legge.

4. Le imprese già iscritte nell'elenco non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo art. 7.

ART. 6

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'elenco può essere sospesa quando a carico dell'impresa iscritta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione nell'elenco, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.

La sospensione si applica anche nel caso in cui tali procedimenti penali riguardino i soggetti indicati all'art. 38, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 5;
- h) sia stata accertata la violazione delle leggi in materia di tutela ambientale nell'ambito del territorio di Paternò;
- i) si sia rifiutata di sottoscrivere un contratto di gara a seguito dell'aggiudicazione.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce:

- a) al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale;
- b) a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- c) agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento di sospensione adottato nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 fissa anche la durata della stessa.

4. Il provvedimento adottato per i casi di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1 determina, altresì, la durata della sospensione, che può andare da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

ART. 7

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del D. P. R. 21.12.1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del D. P. R. 30.08.2000, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellate dall'elenco le imprese iscritte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

La cancellazione dall'elenco opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La cancellazione si applica anche nel caso in cui la sentenza riguarda i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

- d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- e) che, secondo motivata valutazione dell'Ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente;
- f) che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- i) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231 dell'8.06.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D. L. n. 223 del 4.07.2006 convertito, con modificazioni, con la Legge n. 248 del 4.08.2006;
- j) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo;
- k) siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 38 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) sia incorso nella seconda sospensione dall'elenco ai sensi del precedente art. 6.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 8

1. I provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue controdeduzioni, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale è di competenza del responsabile del servizio che gestisce l'elenco.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

ART. 9

1. Per ogni lavoro da affidare mediante cottimo – fiduciario verranno invitate esclusivamente imprese iscritte nell'elenco istituito a seguito del presente regolamento.

2. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Responsabile del Servizio interessato, rispettando la turnazione, spedisce ad un minimo di quindici imprese iscritte nell'elenco raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

Resta impregiudicato il diritto di tutte le imprese iscritte nell'elenco, anche se non invitate, in possesso dei requisiti richiesti di presentare la propria offerta per l'esecuzione del cottimo – fiduciario di cui all'avviso di informazione.

3. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte nell'elenco non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno solare.

In ogni caso nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo di valore superiore a €200.000,00.

Il divieto è esteso all'invito se la sommatoria porta ad eccedere l'importo indicato.

Ai fini del cumulo s'intende la data di aggiudicazione definitiva del cottimo – fiduciario e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.

4. L'avviso di informazione va, altresì, reso pubblico mediante affissione di appositi manifesti, pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Paternò.

5. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi - fiduciari ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione, anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.

ART. 10

1. Il ricorso al cottimo - fiduciario è proposto con motivata relazione dell'ufficio proponente al Sindaco che lo autorizza con propria determinazione.

Nella relazione deve essere dichiarata la ricorrenza di tutti i presupposti per la legittimità del ricorso al cottimo stesso.

Resta di esclusiva competenza e responsabilità del Dirigente o Funzionario incaricato, l'esecuzione della procedura del cottimo.

L'aggiudicazione definitiva del cottimo è subordinata alla pubblicazione del relativo verbale all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della vigente normativa in materia ed all'adozione da parte del Responsabile del Servizio interessato del provvedimento finale di aggiudicazione dello stesso.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

Dopo l'aggiudicazione definitiva del cottimo fiduciario per l'affidamento di lavori, la stazione appaltante provvede a:

- 1) comunicare l'avvenuto affidamento all'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- 2) pubblicare un avviso di post – informazione sul profilo del committente ai sensi del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.

ART. 11

1. I lavori da affidare mediante cottimo-fiduciario sulla base dell'art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nella Regione Siciliana con la L. R. 12.07.2011, n. 12, sono aggiudicati con il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2.02.1973, n. 14.
2. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

ART. 12

1. La formazione e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Responsabile del Servizio Capo U. O. "Servizi Tecnologici e Cimiteriali", cui deve confluire ogni assegnazione di cottimo.
2. Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite nell'elenco per categoria di lavori, corrispondenti alla declaratoria di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Responsabile del Servizio che espleta le singole gare richiederà alla ditta aggiudicataria la documentazione necessaria da trasmettere all'Ufficio Contratti dell'U. O. "Segreteria Generale" per la stipula del relativo contratto ed adempimenti connessi.
4. L'elenco aggiornato sarà approvato annualmente con determinazione del Responsabile del Servizio Capo U. O. "Servizi Tecnologici e Cimiteriali" e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni trenta.
5. Eventuali opposizioni dovranno essere presentate entro e non oltre la scadenza della pubblicazione di cui al precedente comma 4 presso l'Unità Operativa "Servizi Tecnologici e Cimiteriali".
6. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'elenco si intenderà esecutivo ad ogni effetto.

ART. 13

1. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente regolamento devono essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

2. Il Responsabile del Servizio U. O. “Servizi Tecnologici e Cimiteriali” procederà annualmente al sorteggio per almeno il 10% degli iscritti alla verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione.

3. Per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci si applicano le modalità correttive e le penalità corrispondenti in materia di lavori pubblici, nonché l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e tutte le circolari sulla materia.

2. Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato e dalla Regione aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente regolamento prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune in contrasto con esso, nonché ogni altra disposizione incompatibile.

ART. 15

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’U. O. “Segreteria Generale”, ai sensi della vigente normativa in materia.

2. Il presente regolamento ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di adozione verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paternò per ulteriori 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

4. Lo stesso sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, come previsto dalle vigenti disposizioni.